

**Messaggio INPS
n. 1287/2020:**

**D.L. 17 marzo 2020, n. 18
cd. Decreto "Cura Italia"**

**Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
n. 15**

21 marzo 2020

**Decreto Cura Italia. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Messaggio INPS. n. 1287 del 20.03.2020**

Aggiornamenti in materia previdenziale.

Con il messaggio n. 1287 del 20.03.2020 ([allegato in copia](#)) l'INPS ha fornito le prime indicazioni in tema di accesso alle prestazioni di sostegno al reddito per il personale dipendente delle imprese, come modificate dal D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "**Decreto Cura Italia**") recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Con riserva di precisare meglio in un successivo Alert gli adempimenti che le imprese di navigazione potranno effettuare per accedere alle prestazioni previdenziali, anche alla luce della emananda Circolare INPS sull'applicazione di tali benefici, si evidenzia che:

- è confermata la possibilità per le imprese di navigazione di accedere all'Assegno ordinario concesso dai fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 148/2015¹ presentando apposita domanda mediante i servizi online dell'INPS² e selezionando la causale denominata "emergenza COVID-19 nazionale";
- sono confermate le semplificazioni procedurali per la presentazione dell'istanza di concessione dell'assegno ordinario e la possibilità di pagamento diretto della prestazione;
- viene, infine, precisato che i datori di lavoro aderenti a fondi di settore di cui sopra (ivi incluso il Fondo Solimare) non possono richiedere i trattamenti della CIGD (cioè la Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del Decreto)³;

¹ Vds. art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", rubricato "Fondi di solidarietà bilaterali", il cui testo è consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg>.

² Domanda compilabile al seguente link: www.inps.it.

³ Vds. art. 22 del Decreto, rubricato "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga" il quale prevede che: "Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione invitiamo tutti a leggere il documento originale [allegato](#).

23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu